



PROCESSO VERBALE DELL'ASSEMBLEA Federazione Regionale Misericordie Puglia



Nr. 03/22 del 26/07/2022

* * * * *

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio, si è riunita in modalità telematica ed in seduta straordinaria, l'assemblea dei soci della "Federazione Regionale delle Misericordie della Puglia" (convocata con avviso del 10/07/2021) in prima convocazione il giorno 22 luglio 2022, alle ore 21:00 ed in seconda convocazione il 23 luglio 2022, alle ore 16.30. Sono presenti e collegati i Confratelli rappresentanti delle Misericordie della Puglia, così come allegato A1
Il Presidente, dopo la rituale preghiera iniziale e, previa verifica del numero dei presenti sufficiente dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Modifiche statutarie ai sensi del DLgs117/17: integrazioni per richiesta uffici regionali ai fini dell'iscrizione al RUNTS*

Primo punto all'o.d.g.:

Il Presidente Gilardi espone ai presenti la necessità di integrare alcune modifiche limitate ad alcuni articoli dello Statuto in quanto richieste dagli uffici regionali del Runts, proprio per procedere alla relativa iscrizione definitiva.

In particolare le modifiche/integrazioni riguardano solo due articoli e più precisamente:

Art3 , comma 6 attuale

In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Da sostituire con :

"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto preferibilmente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale"

Art4 , terzo capoverso attuale

La Federazione per il raggiungimento delle finalità sopra indicate esercita le seguenti attività di interesse generale:



Da sostituire con :

“ La Federazione svolge in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, le seguenti attività generali ai sensi dell'art 5 D.lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni prestazioni socio-sanitarie;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione in particolare svolge le seguenti attività:”

Dopo i vari interventi chiarificatori e le conseguenti delucidazioni, all'unanimità i soci approvano le modifiche ed incaricano il Presidente ad effettuare gli adempimenti necessari per dare ufficialità alle stesse secondo le disposizioni vigenti.

Non essendoci null'altro da discutere, l'assemblea si scioglie alle ore 18 e minuti 40.

Il Presidente

Gianfranco Gilardi



Il Segretario

Soldano Matteo



Registrato a Bari il 01/08/2022
al n° 1168 serie 3^a esatti
EURO 200,00

IL DIRIGENTE TITOLARE

IL CAPO TEAM

Giuseppe Campanale

“(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote”



Registrato a Bari

Il 31.01.2022

al n.3750/1T

Il Notaio

Repertorio n.28.092

Raccolta n.13.164

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE-----
"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA PU-
GLIA"-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il quindici gennaio duemilaventidue in Molfetta alla Via Molfetesi d'America n.17, ove richiesto, alle ore nove e trenta minuti.-- Innanzi a me dott.ssa Antonella TRAPANESE Notaio in Molfetta, con studio alla Via Muscati n.39, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, senza l'assistenza dei testimoni, si è costituito:-----

- GILARDI GIANFRANCO, nato a Bari il 3 novembre 1961, codice fiscale GLR GFR 61503 A662B, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione **"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA PUGLIA"**, con sede in Andria alla via Vecchia Barletta n.206, ove domicilia ai fini del presente atto, codice fiscale 90099560725, non iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di volontariato della regione Puglia, nè in altri Registri e quindi Ente non riconosciuto, costituito con atto rogato da me notaio in data 6 dicembre 2014 rep. 24753 registrato a Trani il 19 dicembre 2014 al n.2424/1T.-----

Il comparente, da me notaio identificato ai fini antiriciclaggio mediante esibizione di documento di identità in corso di validità che, in fotocopia, resterà acquisito al fascicolo di studio, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certa, preliminarmente dichiara che è qui riunita l'assemblea degli associati di detta associazione convocata dal Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo mediante lettera inviata in data 10 dicembre 2021, così come previsto dall'articolo 14 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE -----

e chiede a me notaio di redigere il verbale dei lavori assembleari. Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dell'art.14 del vigente Statuto Il signor Gilardi Gianfranco, il quale dichiara, verifica e constata:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questo luogo per il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 21.00;-----

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; -----

- che con il medesimo avviso di convocazione l'assemblea è stata convocata nello stesso luogo in seconda convocazione per il giorno 15 gennaio 2022 alle ore 09:00;-----

- che sono personalmente presenti n.13 (tredici) associati aventi diritto al voto, di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, quali risultano dall'elenco dei soci

presenti che, previa sottoscrizione del comparente e me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;-----

- che sono presenti per delega n. 6 (sei) associati quali risultano dall'elenco soci presenti ove i soci delegati hanno firmato in corrispondenza del nome dei deleganti; -----

- che pertanto sono presenti in proprio o per delega n.19 (diciannove) associati su n.28 totale degli aventi diritto al voto;-----

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre al costituito presidente, i signori: -----

- Di Nunzio Paolo , Bernardi Consiglia, De Stratis Francesco e Nanna Costantina;-----

- che per il collegio dei probiviri nessuno è presente;-----

- che per il Collegio dei revisori nessuno è presente;-----

- che è stata effettuata dal Presidente la verifica di regolarità alle norme dello statuto delle deleghe che resteranno acquisite agli atti dell'associazione;-----

- che la presente assemblea è atta a deliberare sull'antescritto ordine del giorno, -----

-----DICHIARA-----
validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione ed apre la discussione sull'ordine del giorno.-----

Prendendo la parola sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea la necessità di adeguare il vigente statuto sociale alle nuove norme previste dal D.Lgs. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE in seguito indicato brevemente CTS).-----

Infatti se l'Ente intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente di Terzo Settore e, più precisamente, di Organizzazione di Volontariato (ODV), beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata a detti enti, è necessario procedere al suddetto adeguamento.-----

In proposito il Presidente precisa che il testo che verrà sottoposto in questa sede alla delibera assembleare è stato già approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il preventivo parere previsto dall'art.16 del vigente statuto sociale.-----

Inoltre il predetto testo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo della Federazione Regionale delle Misericordie della Puglia.-----

Il Presidente dichiara, infine, che il testo statutario che sarà approvato in ottemperanza alla Riforma sarà depositato a cura del legale rappresentante della Federazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs. n.117/2017 - sezione Organizzazioni di Volontariato dichiarando espressamente che, alla data odierna, l'Ente non ha personalità giuridica nè intende conseguirla, riservandosi di valutare se ricorrano i presupposti per l'assunzione della personalità giuridica ovvero l'iscrizione in Reti associative previste dall'art.41 del CTS.-----

A questo punto il Presidente delega la consigliera Costantina

Nanna a procedere alla lettura del nuovo Testo di statuto nella versione già approvata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e dal Consiglio Direttivo della Federazione Regionale delle Misericordie della Puglia.-----

Dopo breve discussione il presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:-----

L'assemblea dell'associazione **"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA PUGLIA"** udita la relazione del Presidente,

-----**DELIBERA**-----

---di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'ENTE della qualifica di Organizzazione di Volontariato, assumendo la denominazione **"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA PUGLIA ODV"**;-----

--- di approvare il nuovo testo di statuto nella lettura integrale datane dal consigliere Nanna Costantina in assemblea".-----

Il Presidente accerta, da atto e dichiara che la delibera è approvata all'unanimità.-----

Il costituito mi consegna il nuovo testo di statuto approvato che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per costituirne **parte integrante e sostanziale**.-----

A questo punto poiché nessun altro chiede la parola l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore undici e minuti trenta.-----

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.-----

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art.82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.117/2017 (esenzione dall'imposta di registro e di bollo).-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli per sei facciate circa e ne ho dato lettura ai soci riuniti in assemblea ed al componente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti trenta.-----

In originale firmato: Gilardi Gianfranco - Antonella Trapanese, notaio.-----

Vi è impronta sigillo.-----

ALLEGATO
all'atto n. 1316 h
Bella raccolta

ELENCO SOCI

1	LEGALE RAPPRESENTANTE ANGELA VURCHIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ANDRIA"	<i>Angela Vurchio</i>
2	LEGALE RAPPRESENTANTE NANNA COSTANTINA	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MOLFETTA"	<i>Cossentino Vurchio</i>
3	LEGALE RAPPRESENTANTE ZICCARDI ANTONIO	"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE"	<i>Antonio Ziccardi</i>
4	LEGALE RAPPRESENTANTE GUICCIARDINI ANTONIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BITRITTO"	<i>Antonio Guicciardini</i>
5	LEGALE RAPPRESENTANTE GIARACUNI GIULIANO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARADEO"	<i>Giuliano Giaracuni</i>
6	LEGALE RAPPRESENTANTE DI NUNZIO PAOLO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO MEZZANONE"	<i>Paolo Nunzio</i>
7	LEGALE RAPPRESENTANTE MARRONE VINCENZO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BITONTO"	<i>Vincenzo Marrone</i>
8	LEGALE RAPPRESENTANTE MASSAFRA LORENZO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARTINA FRANCA"	<i>Massafra Lorenzo</i>
9	LEGALE RAPPRESENTANTE FERRANTE MARIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRAVINA IN PUGLIA"	<i>Mario Ferrante</i>
10	LEGALE RAPPRESENTANTE GIULIANI ANNA	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORREMAGGIORE"	<i>Anna Giuliani</i> DELEGATO



Antonio Vurchio

Angela Vurchio

11	LEGALE RAPPRESENTANTE CARACUTA GIOVANNI	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARTANO"	
12	LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OLIO DOMENICO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BISCEGLIE"	<i>[Handwritten signature]</i>
13	LEGALE RAPPRESENTANTE CISOTTI CORRADO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TRANI"	
14	LEGALE RAPPRESENTANTE PELLEGRINO GIUSEPPE	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NEVIANO"	
15	LEGALE RAPPRESENTANTE DESTRATIS FRANCESCO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARUGGIO"	<i>[Handwritten signature]</i>
16	LEGALE RAPPRESENTANTE CARDOLINI-RIZZO (cognome) MAURIZIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIZZANO"	<i>[Handwritten signature]</i>
17	LEGALE RAPPRESENTANTE BERNARDI CONSIGLIA	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GINOSA"	<i>[Handwritten signature]</i>
18	LEGALE RAPPRESENTANTE HOPSA CAMELIA M.	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONOPOLI"	X DELEGA <i>[Handwritten signature]</i>
19	LEGALE RAPPRESENTANTE MANNI SERGIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RACALE"	
20	LEGALE RAPPRESENTANTE CASSANO DONATO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S.GIOVANNI ROTONDO"	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21	LEGALE RAPPRESENTANTE MERCURI ROSA	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANNICOLA"	
22	LEGALE RAPPRESENTANTE PIZZI BIAGIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARLETTA"	<i>D. G. P. G.</i>
23	LEGALE RAPPRESENTANTE DISTANTE GIUSEPPE	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BRINDISI"	<i>Giuseppe Virochi</i> <i>x delega</i>
24	LEGALE RAPPRESENTANTE LAMANNA DOMENICO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CANOSA"	<i>Domenico</i> <i>L. L. L.</i>
25	LEGALE RAPPRESENTANTE PIPOLI LAURA	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOGGIA"	
26	LEGALE RAPPRESENTANTE BERARDI LUIGI	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORATO"	<i>Berardi Luigi</i>
27	LEGALE RAPPRESENTANTE SEMERARO VITTORIO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CRISPANO"	<i>Semeraro Vittorio</i>
28	LEGALE RAPPRESENTANTE INFANTE SERAFINO	"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PALAGIANO"	<i>I. L. L.</i>

G. G. G.

Autodichia



1.

Statuto Federazione Puglia

TITOLO I

PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1 – Origini ed aspirazione

1. È costituita la “Federazione Regionale delle Misericordie della Puglia” ODV - in seguito denominato “Federazione” - tra le Misericordie e le altre Associazioni aventi sede nella Regione Puglia ed affiliate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, da ora dette “Associate”.
2. Tutte le Associate si riconoscono nel Movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244.
3. La Federazione si riconosce e si uniforma allo statuto della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, ne rappresenta la sua articolazione Regionale in Puglia, opera in sintonia con le direttive ed indicazioni dei suoi organismi, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza nei servizi verso le singole Associate e per l'unità e l'indivisibilità del Movimento delle Misericordie.

Art. 2 – Forma e struttura

- 1 La Federazione è l'organismo regionale delle Misericordie e delle Associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale ed opera nello spirito dello Statuto della stessa Confederazione, in sintonia con le direttive ed indicazioni dei suoi organismi, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza nei servizi verso le singole Associate e per l'unità e l'indivisibilità del Movimento delle Misericordie.
- 2 Nell'ambito territoriale della Federazione operano i Coordinamenti di Zonali e i Comitati Zonali, che costituiscono la struttura territoriale della Confederazione e che rappresentano in seno a Federazione gli interessi e le esigenze delle Associate nello svolgimento delle loro attività sul territorio di rispettiva competenza.
- 3 I Coordinamenti e i Comitati Zonali sono individuati per aree omogenee, sono istituiti o riconosciuti dalla Confederazione Nazionale, sentita la Federazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione confederale che ne determinano attribuzioni e ruoli.
- 4 Entrambi i livelli – regionale e zonale – si relazionano con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite dai rispettivi statuti, dandosene reciproca comunicazione.
- 5 I Coordinamenti o Comitati Zonali operano nel quadro delle



Handwritten signature

Handwritten signature

linee di indirizzo generale del Movimento e di quelle stabilite dal Consiglio Direttivo di Federazione, *per quanto di sua competenza*, in materia di sanità, sicurezza sociale, protezione civile, formazione e comunque in tutti i settori di intervento

Articolo 3 – Natura e durata

La Federazione è una Organizzazione di Volontariato, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e delle vigenti leggi di settore; è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono.

La Federazione ha durata illimitata ed ha strutture e organizzazione democratiche.

La Federazione gode di autonomia giuridica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria, autonoma rispetto alle singole Associate e rispetto alla Confederazione ed a tutte le altre articolazioni territoriali

Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Federazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea, tenuta in sede straordinaria e con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli iscritti alle Associate costituiscono una comunità spirituale ed operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Federazione attraverso le relative Associazioni di appartenenza, *per tramite delle articolazioni territoriali*.

Art. 4 – Scopi e finalità

La Federazione opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di misericordia, affinché tutto il Movimento delle Misericordie Pugliesi possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio.

In coerenza con lo statuto nazionale e quello federale, nelle materie di natura regionale e locale, la Confederazione Nazionale mantiene



funzioni di indirizzo generale, ma deve rispettare le competenze specifiche di Federazione. Parimenti, sulle materie di natura nazionale Federazione dovrà rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni. Entrambi i livelli – regionale e nazionale – si relazioneranno con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite, dandosi reciproca comunicazione.

La Federazione per il raggiungimento delle finalità sopra indicate esercita le seguenti attività di interesse generale:

1. promuovere e valorizzare, in ambito regionale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, promuovendo la costituzione di nuove Misericordie e la loro affiliazione a Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia;
2. tutelare i diritti e gli interessi delle Associate in sede regionale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
3. promuovere la formazione dei quadri dirigenti delle Associate e la preparazione tecnica dei confratelli secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;
4. assistere le Associate aderenti nelle trattative con gli organi regionali, per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
5. stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto delle Associate del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
6. partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona e sottoscrivere i relativi contratti avvalendosi del supporto delle associate, con estensione anche nella gestione di centri di accoglienza per immigrati.
7. Svolgere ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per le associate, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni della Confederazione
8. Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato nella protezione civile;
9. Promuovere e migliorare la collaborazione fra le Associate e queste con le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali;
10. Promuovere di concerto con le Associate, tutte le attività di protezione civile, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso alle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell'emergenza in ambito regionale;
11. Organizzare corsi di formazione/informazione e di addestramento in ambito di protezione civile;
12. Partecipare secondo le linee di indirizzo operative della Confederazione Nazionale alla costituzione, organizzazione



- e ottimizzazione degli interventi di protezione civile anche in sinergia con le Regioni, le Province ed i Comuni;
13. Elaborare suggerimenti operativi finalizzati all'ottimizzazione dell'operatività della Colonna Mobile Regionale, per compiere attività di protezione civile;
 14. Gestire Centri Accoglienza nel settore dell'immigrazione e del disagio sociale

La Federazione ha inoltre fra i propri scopi: l'assistenza gestionale ed amministrativa alle Associate; il coordinamento e l'assistenza delle Associate nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e sociosanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Federazione si avvale, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017, di qualsiasi strumento utile, compiendo anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 del sopra citato decreto: in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti - anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta - ed organismi locali.

Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi e nel rispetto delle leggi di settore, la Federazione potrà, con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre associazioni che non siano in contrasto con i principi ispiratori del movimento, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, definisce le attività diverse non incluse nello Statuto che la Federazione compie in via ricorrente.

Art. 5 - Modalità per il raggiungimento degli scopi statutari

1. La Federazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Associate.
2. Per il proprio funzionamento la Federazione può avvalersi, nei limiti indicati dalle pertinenti disposizioni di legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

TITOLO II NORME GENERALI



Art. 6– Composizione

1. La Federazione è associazione di secondo livello e si compone di tutte le Associazioni affiliate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia aventi sede legale nella Regione Puglia
2. L'appartenenza alla Federazione impegna gli Associati al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni adottate dagli organi della Federazione.
3. La Federazione non risponde delle obbligazioni assunte dai singoli Associati.
4. Gli Associati possono esaminare i libri sociali presso la sede della Federazione a partire dal decimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.
5. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta

Art.7– Sede della Federazione

1. La Federazione ha sede legale nella regione Puglia, in Andria (BT), attualmente con indirizzo in via Vecchia Barletta 208
2. La modifica dell'indirizzo della sede legale non comporta modifica dello statuto, nell'ambito dello stesso comune.

Art.8 – Stemma e marchio

1. La Federazione può adottare un proprio stemma identificativo che sarà affiancato a quello della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
2. Lo stemma raffigura la Puglia con al centro una croce di colore rosso e le lettere gotiche FM su uno sfondo giallo ciano mentre come marchio di azione verrà usato quello Confederale

Art. 9– Appartenenza alla Federazione

1. Tutte le Associate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia aventi sede nel territorio della Regione Puglia fanno parte di diritto della Federazione, che ne prende atto e predispone i necessari adempimenti per l'iscrizione nel proprio libro degli associati.
2. L'iscrizione nel libro degli associati garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con il relativo diritto di voto attivo e passivo.
3. L'appartenenza alla Federazione impegna gli Associati al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che



sono assunte dagli organi della Federazione.

4. La qualifica di Associato non è trasmissibile così come intrasmissibile e non rivalutabile è la quota associativa.

Art.10- Perdita dello status di associata

1. Lo status di Associata viene meno in seguito alla perdita dello status di Associata alla Confederazione Nazionale.
2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere le quote associative per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
3. Il Consiglio Direttivo della Federazione, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi comportamenti non conformi ai principi del Movimento ed agli statuti, li segnala alla Confederazione per *gli eventuali provvedimenti*

Art. 11 – Patrimonio della Federazione

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili conferiti nella Federazione all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
 - b. sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

Art.12 – Entrate

1. Le entrate della Federazione sono costituite da:
 - a. quote associative versate direttamente dalle Associate
 - b. contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c. contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
2. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
 - a. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - b. redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - c. altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante

G. L. G. apas
 Michele P.

partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari

Art. 13 – Esercizio economico e bilanci

1. L'esercizio economico ha inizio con il primo di gennaio e finisce l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno solare.
2. L'Assemblea degli Associati approva, entro il trenta aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e predisposto dal Consiglio Direttivo.
3. Copia del bilancio consuntivo deve essere trasmesso agli Associati quindici (15) giorni prima la data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione.

Art. 14 – Quota associativa

1. Tutti gli Associati sono tenuti a sostenere la Federazione attraverso la quota associativa per il ruolo di rappresentanza, promozione, gestione e indirizzo che la stessa svolge.
2. La quota associativa viene adottata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo in una quota fissa, uguale per ciascun Associato, cui si può aggiungere una quota proporzionale in dipendenza dei bilanci degli Associati.
3. La metodologia per la determinazione della quota associativa viene demandata al Regolamento esecutivo dello statuto di Federazione, approvato dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO III DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 15 – Diritti

1. Gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa *confederale e di federazione*, godono di tutti i diritti associativi, usufruiscono dei servizi della Federazione, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto.

Art. 16 – Obblighi

1. Gli Associati sono obbligati:
 - a. al versamento della quota associativa annuale;
 - b. all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi della Federazione medesima;
 - c. a tenere fede agli impegni assunti;
 - d. a tenere nei confronti dei soggetti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di collaborazione;

J. Carl Gaffner

- e. collaborare alle iniziative della Federazione e partecipare alle riunioni

TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 17 – Organi

1. Sono organi della Federazione:
 - a. l'Assemblea degli Associati
 - b. il Presidente
 - c. il Consiglio Direttivo
 - d. il Comitato esecutivo
 - e. il Collegio dei Revisori dei conti e l'organo di controllo
 - f. il Collegio dei Proviviri.

Art.18 – Gratuità ed eleggibilità delle cariche

1. Le cariche associative sono elettive e gratuite.
2. Il personale dipendente della Federazione, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dei Coordinamenti Comitati di zona, e degli Associati, non può ricoprire alcuna carica elettiva.
3. Sono eleggibili gli appartenenti ad Associati in regola con il pagamento delle quote associative della Confederazione e della Federazione.
4. Non sono eleggibili coloro i quali rivestono cariche politiche a qualunque livello, tale condizione deve essere mantenuta per tutto il mandato o intrattengono rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con la Federazione
5. Tra le figure di Presidente, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori, esiste incompatibilità nel caso di persone con legami di coniugio, di parentela e di affinità fino al quarto grado

CAPO I L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 19 – Composizione

1. L'Assemblea degli Associati, che è l'organo sovrano, è composta dai legali rappresentanti degli Associati, in carica alla data dell'adunanza assembleare, o da persona da queste designate a cui sia stata conferita espressa delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o,



in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

3. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, hanno diritto di partecipare all'Assemblea e possono esprimere parere consultivo non vincolante su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea

Art. 20- Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con relativo documento programmatico e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
2. L'Assemblea può essere altresì convocata *ove la richiesta* provenga da un decimo degli Associati, o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
3. La convocazione avviene mediante invio di lettera raccomandata, a mezzo fax o strumento telematico oppure mediante posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, presso la sede degli Associati e degli altri aventi diritto a partecipare, con un preavviso di almeno quindici giorni.
4. Ciascuno Associato dispone di un voto e può essere portatore di una sola delega di altro Associato.
5. In caso di urgenza motivata, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni;
6. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Art. 21 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni dell'Assemblea, in seduta ordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più una degli Associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenute a condizione, che il numero di esse sia almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
3. In seduta straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che si debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio, nel qual caso è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.





I legali rappresentanti degli Associati possono delegare il diritto di partecipazione all'Assemblea con diritto di voto, mediante atto scritto, ad altro socio della stessa Associazione o al rappresentante legale di altro Associato purché in regola con le quote associative della Confederazione e Federazione.

5. I legali rappresentanti che siano anche membri di organi della Federazione o della Confederazione debbono obbligatoriamente delegare la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.
6. Il rappresentante di ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 22 – Attribuzioni

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo e di indirizzo della Federazione.
2. L'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria:
 - a. elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, e del Collegio probivirale e il Collegio dei Revisori dei conti;
 - b. nomina l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 117/2017;
 - c. delibera l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Federazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
 - d. delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
 - e. approva il Regolamento di esecuzione del presente Statuto e delibera sulle sue modificazioni;
 - f. delibera i criteri di determinazione della quota associativa;
 - g. esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge o dal presente Statuto.
3. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.
4. L'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria:
 - a. delibera sulle modificazioni del presente Statuto, previo parere positivo di conformità della Confederazione Nazionale;
 - b. delibera sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione dei beni della Federazione e ne dichiara l'estinzione;
 - c. delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.
5. L'assemblea straordinaria delibera altresì sulle decisioni

Antonia
Antonia

inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

6. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c. e s.m.i.

CAPO II IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.
2. Sono eleggibili i legali rappresentanti degli Associati e i membri dei rispettivi organi sociali e/o comunque le persone dagli stessi delegate, purché appartenenti ad Associati in regola con le quote associative.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a. Il Presidente
 - b. Il Correttore Regionale
 - c. Un membro per ciascun Coordinamento o Comitato zonale, Qualora, durante il mandato, un Consigliere cessi dalla sua funzione, subentrerà allo stesso il primo dei non eletti su base zonale; la scadenza del mandato del subentrante cessa con la scadenza naturale del Consiglio.
 - d. Un membro a suffragio universale regionale
4. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, persone con legami di coniugio, di parentela e di affinità fino al quarto grado, nonché gli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
5. Per definire aspetti specifici dell'elezione e surroga dei componenti gli organi di Federazione il Consiglio Direttivo dovrà adottare un Regolamento Elettorale, che entrerà in vigore dodici mesi dopo l'approvazione.
6. Al Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, con funzione consultiva a garanzia degli indirizzi generali della Confederazione, il Presidente Nazionale e i Consiglieri Nazionali e/o di Presidenza della Confederazione appartenenti territorialmente alla Puglia.
7. Possono essere invitati anche i componenti gli organi sociali nazionali (Proviviri, Revisori dei Conti e Saggi)

G. Rossi G. Pares
M. Rossi G. Pares





Art. 24 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso della Federazione e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea degli Associati.
2. Al medesimo sono attribuiti i poteri di:
- ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea degli Associati o ad altro organo del presente statuto;
 - eleggere, nella riunione di insediamento, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere, nonché i membri del Comitato Esecutivo e delibera la eventuale revoca;
 - individuare una terna di nominativi di sacerdoti, diocesani o regolari, preferibilmente già Correttori degli Associati o dei Comitati provinciali da sottoporre alla Conferenza Episcopale Regionale per la nomina del Correttore spirituale regionale.
 - nominare e revocare i rappresentanti della Federazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno di rilevanza regionale;
 - proporre all'Assemblea le modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione;
 - deliberare annualmente sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, predisposti dall'Amministratore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno
 - approvare i programmi di attività e dare esecuzione alle deliberazioni e agli indirizzi adottati dall'Assemblea degli Associati;
 - redigere e approvare il regolamento elettorale nonché i regolamenti di organizzazione;
 - adottare la quota associativa annuale;
 - deliberare sulle liti attive e passive e autorizzare il Presidente a costituirsi in giudizio;
 - promuovere, a seguito di mandato ricevuto dall'assemblea o da singoli Associati, la stipula di convenzioni con soggetti terzi oltre alla costituzione e partecipazione ad enti ed istituzioni senza scopo di lucro;
 - delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
 - provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
 - tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Direttivo, il libro degli Associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
 - stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo

G. Lodi Gialfres
Quarta di Jemma



Statuto.

3. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

Art. 25– Convocazione e validità delle adunanze

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e gli atti necessari alla definizione delle deliberazioni proposte.
2. L'avviso è inviato, agli aventi diritto, almeno otto giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza, presso la sede legale dell'Associata di appartenenza mediante lettera raccomandata, a mezzo fax o strumento telematico oppure mediante posta certificata, purché risulti documentata e provata la data d'invio.
3. L'invio formale può essere accompagnato da una comunicazione non formale per via telematica e/o telefonica.
4. L'invito è altresì inviato all'indirizzo di posta elettronica personale, anche certificata se comunicata, degli aventi diritto.
5. In caso di urgenza motivata, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
 - a. ogni anno entro il trenta marzo per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio corrente, da sottoporre all'assemblea degli Associati;
 - b. almeno ogni tre mesi, per analizzare e monitorare la promozione, gestione e indirizzo delle attività svolte dalla Federazione.
7. Il Consiglio Direttivo, può essere altresì convocato, in ogni tempo, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e si riunisce presso la sede della Federazione, ovvero in diverso luogo scelto dal Presidente.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
9. Partecipano senza diritto al voto anche i delegati del Comitato Esecutivo su materie specifiche (Area Emergenze, Formazione ecc.)

Art. 26 – Validità e pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni del Direttivo sono portate a conoscenza delle





Associate mediante ogni forma di comunicazione idonea, compresa quella telematica entro 30 giorni.

Art. 27 – Decadenze

1. I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dal loro ufficio, in tal caso subentra il primo dei non eletti nella lista del membro decaduto.
2. La pronuncia di decadenza è assunta dal Consiglio Direttivo come presa d'atto formale.
3. Nel caso venga a mancare oltre la metà dei membri eletti, il Consiglio Direttivo è sciolto e il Presidente procede alla convocazione dell'Assemblea entro quattro mesi per il rinnovo di tutti gli organi

CAPO III IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 28 – Composizione

1. Il Comitato esecutivo si compone di 5 membri.
2. Sono membri del Comitato esecutivo il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Correttore Regionale
3. Partecipano senza diritto al voto anche i delegati del Presidente su materie specifiche (Area Emergenze, Formazione ecc.)

Art. 29 – Attribuzioni

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo della Federazione.
2. Il Comitato esecutivo:
 - a. esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
 - b. dirige le attività della Federazione e ne cura la gestione amministrativa;
 - c. predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo, unitamente ad una relazione illustrativa ed il bilancio preventivo accompagnato da una relazione programmatica;
 - d. predispone i programmi di attività, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e. adotta i provvedimenti resi necessari da eventi straordinari, anche in collegamento con le Pubbliche Autorità;
 - f. determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
 - g. propone al Consiglio Direttivo la determinazione della quota

Luigi G. G. G. G. G.
Antonio G. G. G. G. G.

associativa annuale secondo i criteri di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

- h. gestisce il personale dipendente;
- i. attua le particolari funzioni attribuite dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Convocazione

1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'elenco degli argomenti da trattare e gli atti necessari alla definizione delle deliberazioni proposte.
2. L'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera fax o strumento telematico oppure mediante posta certificata, purché risulti documentata e provata la data d'invio.
3. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.
4. Il Comitato può essere convocato anche su richiesta di 3 dei suoi componenti.

Art. 31– Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice presidente, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età.
3. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
4. Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche mediante videoconferenza.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente

CAPO IV IL PRESIDENTE

Art. 32 – Poteri del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione sia di fronte ai terzi che in giudizio e viene eletto dall'Assemblea degli Associati.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo ed il Comitato esecutivo;
 - b. sovrintende al funzionamento della Federazione, dei servizi





nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;

- c. sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito;
 - d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
3. La carica di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con gli Associati o i Comitati provinciali o zonali.
 4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.
 5. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 33 – Permanenza in carica

1. Il Presidente uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente sono dirette al Consiglio Direttivo, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia al momento della comunicazione in seno ad una riunione del Consiglio Direttivo appositamente convocato.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Entro trenta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Vicepresidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente e di tutti gli altri organi statutari.

CAPO V

IL VICEPRESIDENTE

Art. 34 – Attribuzioni

1. Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento.
2. Egli coadiuva il Presidente nell'amministrazione della Federazione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o per quelle mansioni in cui venga espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

CAPO VI

IL SEGRETARIO



Art. 35 – Attribuzioni

1. Il segretario viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento.
2. Il segretario:
 - a. redige i verbali delle riunioni;
 - b. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Presidente;
 - c. attende alla corrispondenza e si occupa delle comunicazioni interne ed esterne;
 - d. adempie alla pubblicità delle deliberazioni degli organi della Federazione.

**CAPO VII
IL TESORIERE**

Art. 36 – Attribuzioni

1. Il Tesoriere viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento.
2. Egli è responsabile del patrimonio della Federazione del quale gestisce le entrate e le uscite.
3. Il Tesoriere ha il compito di:
 - a. predisporre la bozza del bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo, che il Comitato esecutivo, prima, ed il Consiglio Direttivo, dopo, approvano e sottopongono all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - b. assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia contabile;
 - c. assicurare la contabilità corrente delle spese della Federazione;
 - d. relazionare al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche da parte degli Associati

**CAPO VIII
IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Art. 37 – Attribuzioni

1. L'Assemblea elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri.
2. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.





FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE PUGLIA – Statuto ai sensi del Dlgs 117/17

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea degli Associati, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

4. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Sindaci Revisori, persone con legami di coniugio, di parentela e di affinità fino al quarto grado, nonché gli eletti alle cariche di Probiviro e Consigliere del Direttivo, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
5. Il Collegio si riunisce almeno quadrimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
6. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del d.lgs. 117/2017, la Federazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.
7. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo.
9. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
10. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo c.c.
11. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
12. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.
13. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

CAPO IX IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 38– Attribuzioni

1. Assemblea in sede ordinaria elegge il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri appartenenti agli Associati.
2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.

G. d. G. d. G.
Antonella Fu Carlo

3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, ed è presieduto dal Presidente che viene eletto nel suo seno.
4. Al Collegio sono deferite tutte le controversie degli Associati relative al rapporto tra esse e la Federazione ed i suoi organi.
5. Il Collegio dei Probiviri giudica, garantendo il contraddittorio tra le parti, secondo equità e senza formalità di procedura e può essere attivato da qualunque organo della Federazione o dall'Associato.
6. Si può ricorrere al Collegio dei Probiviri in ogni momento fuorché nel caso in cui vi sia un provvedimento espresso; in tale circostanza il termine per ricorrere è fissato in trenta giorni dalla sua effettiva conoscenza ed il Collegio deve adottare una decisione entro i trenta giorni successivi.
7. Esso opera con la forma di arbitrato irrituale.
8. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

CAPO X IL CORRETTORE

Art. 39 – Attribuzioni

1. Il Correttore della Federazione viene nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale su una terna di candidati proposti dal Consiglio Direttivo, sacerdoti diocesani o regolari, preferibilmente già Correttori degli Associati o dei Comitato provinciali.
2. Il Correttore:
 - a. cura gli indirizzi generali affinché gli Associati si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
 - b. presiede alla formazione spirituale degli appartenenti alla Federazione e tiene i rapporti con gli ordinari diocesani ed i Correttori degli Associati;
 - c. partecipa, con diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;
 - d. presiede e convoca la conferenza dei correttori degli Associati e dei Coordinamenti Zonali e/o Comitati.
 - e. *Esprime parere non vincolante sulla nomina dei Correttori zonali*

Art. 40– Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle generali dell'ordinamento civile italiano.

Roberto G. Meo



Art.41-Norma transitoria

1. Le eventuali modifiche che si renderanno necessarie in seguito ad osservazioni e rilievi da parte degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto, saranno apportate direttamente dal Consiglio Direttivo



G. Lodi G. Lodi

Antonio Lodi



La presente copia, composta di sette fogli per ventisette facciate
compresa la presente è conforme all'originale munito delle prescritte
firme e si rilascia per uso cui compete.

Molfetta,

Aut. della not. per



1.

Statuto Federazione Puglia**TITOLO I
PRINCIPI ISPIRATORI****Art. 1 – Origini ed aspirazione**

1. È costituita la “Federazione Regionale delle Misericordie della Puglia” ODV - in seguito denominato “Federazione” - tra le Misericordie e le altre Associazioni aventi sede nella Regione Puglia ed affiliate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, da ora dette “Associate”.
2. Tutte le Associate si riconoscono nel Movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244.
3. La Federazione si riconosce e si uniforma allo statuto della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, ne rappresenta la sua articolazione Regionale in Puglia, opera in sintonia con le direttive ed indicazioni dei suoi organismi, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza nei servizi verso le singole Associate e per l'unità e l'indivisibilità del Movimento delle Misericordie.

Art. 2 – Forma e struttura

- 1 La Federazione è l'organismo regionale delle Misericordie e delle Associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale ed opera nello spirito dello Statuto della stessa Confederazione, in sintonia con le direttive ed indicazioni dei suoi organismi, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza nei servizi verso le singole Associate e per l'unità e l'indivisibilità del Movimento delle Misericordie.
- 2 Nell'ambito territoriale della Federazione operano i Coordinamenti di Zonali e i Comitati Zonali, che costituiscono la struttura territoriale della Confederazione e che rappresentano in seno a Federazione gli interessi e le esigenze delle Associate nello svolgimento delle loro attività sul territorio di rispettiva competenza.
- 3 I Coordinamenti e i Comitati Zonali sono individuati per aree omogenee, sono istituiti o riconosciuti dalla Confederazione Nazionale, sentita la Federazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione confederale che ne determinano attribuzioni e ruoli.
- 4 Entrambi i livelli – regionale e zonale – si relazionano con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite dai rispettivi statuti, dandosene reciproca comunicazione.
- 5 I Coordinamenti o Comitati Zonali operano nel quadro delle linee di indirizzo generale del Movimento e di quelle

**Federazione Regionale
delle Misericordie di Puglia**
Via Vecchia Barletta, 206
76123 ANDRIA (BT)
www.misericordiepuglia.it
puglia@misericordie.org



* MODIFICHE IN GIALLO
COME APPROVATO
DA ASSEMBLEA DEI
SOC. DEL 26/7/2022
N° 03/22

nazionale Federazione dovrà rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni. Entrambi i livelli – regionale e nazionale – si relazioneranno con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite, dandosi reciproca comunicazione.

La Federazione svolge in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività generali ai sensi dell'art 5 D.lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni prestazioni socio-sanitarie;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione In particolare svolge le seguenti attività:

1. promuovere e valorizzare, in ambito regionale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, promuovendo la costituzione di nuove Misericordie e la loro affiliazione a Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia;
2. tutelare i diritti e gli interessi delle Associate in sede regionale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
3. promuovere la formazione dei quadri dirigenti delle Associate e la preparazione tecnica dei confratelli secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;
4. assistere le Associate aderenti nelle trattative con gli organi regionali, per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
5. stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto delle Associate del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
6. partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona e sottoscrivere i relativi contratti avvalendosi del supporto delle associate, con estensione anche nella gestione di centri di accoglienza per immigrati.
7. Svolgere ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per le associate, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni



stabilite dal Consiglio Direttivo di Federazione, *per quanto di sua competenza*, in materia di sanità, sicurezza sociale, protezione civile, formazione e comunque in tutti i settori di intervento



Articolo 3 – Natura e durata

La Federazione è una Organizzazione di Volontariato, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e delle vigenti leggi di settore; è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono.

La Federazione ha durata illimitata ed ha strutture e organizzazione democratiche.

La Federazione gode di autonomia giuridica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria, autonoma rispetto alle singole Associate *e rispetto alla Confederazione ed a tutte le altre articolazioni territoriali*

Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Federazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea, tenuta in sede straordinaria e con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto preferibilmente alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Gli iscritti alle Associate costituiscono una comunità spirituale ed operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Federazione attraverso le relative Associazioni di appartenenza, *per tramite delle articolazioni territoriali*.

Art. 4 – Scopi e finalità

La Federazione opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di misericordia, affinché tutto il Movimento delle Misericordie Pugliesi possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio. In coerenza con lo statuto nazionale e quello federale, nelle materie di natura regionale e locale, la Confederazione Nazionale mantiene funzioni di indirizzo generale, ma deve rispettare le competenze specifiche di Federazione. Parimenti, sulle materie di natura

014/22	03-02-2022	20920.39	DFFP	2022	132	C	A8	2022	37	21-02-2022	4350	22-02-2022
019/22	07-02-2022	19288.7	DFFP	2022	234	C	A8	2022	62	17-03-2022	5856	22-03-2022
040/22	07-02-2022	18833.98	DFFP	2022	431	C	A8	2022	93	06-05-2022	8603	09-05-2022
018/22	07-02-2022	1692.98	DFFP	2022	254	C	A8	2022	81	20-04-2022	7261	21-04-2022
016/22	07-02-2022	812.0	DFFP	2022	235	C	A8	2022	65	21-03-2022	5971	28-03-2022
017/22	07-02-2022	1000.65	DFFP	2022	255	C	A8	2022	81	20-04-2022	7261	21-04-2022
997	20-02-2022	20920.39	DFFP	2022	237	C	A8	2022	64	17-03-2022	5856	22-03-2022
035/22	02-03-2022	20920.39	DFFP	2022	236	C	A8	2022	64	17-03-2022	5856	22-03-2022
053/22	02-03-2022	20920.39	DFFP	2022	399	C	A8	2022	87	27-04-2022	7391	28-04-2022
054/22	02-03-2022	20920.39	DFFP	2022	400	C	A8	2022	87	27-04-2022	7391	28-04-2022
037/22	05-03-2022	21040.0	DFFP	2022	233	C	A8	2022	65	21-03-2022	5971	28-03-2022
038/22	05-03-2022	856.18	DFFP	2022	391	C	A8	2022	98	10-05-2022	8705	18-05-2022
039/22	05-03-2022	1570.84	DFFP	2022	394	C	A8	2022	98	10-05-2022	8705	18-05-2022
056/22	05-04-2022	971.29	DFFP	2022	541	C	A8	2022	117	30-05-2022	9867	01-06-2022
057/22	05-04-2022	910.61	DFFP	2022	542	C	A8	2022	117	30-05-2022	9867	01-06-2022
055/22	05-04-2022	21449.0	DFFP	2022	405	C	A8	2022	88	27-04-2022	7391	28-04-2022
81/22	05-04-2022	21118.75	DFFP	2022	573	C	A8	2022	116	31-05-2022	9909	06-07-2022
058/22	05-04-2022	19226.72	DFFP	2022	432	C	A8	2022	93	06-05-2022	8603	09-05-2022
82/22	05-05-2022	18901.95	DFFP	2022	574	C	A8	2022	114	27-05-2022	9833	07-07-2022
84/22	05-05-2022	1458.83	DFFP	2022	720	A	A8	2022	153	00-00-0000	0	00-00-0000
079/22	05-05-2022	20920.39	DFFP	2022	535	C	A8	2022	108	24-05-2022	9705	26-05-2022
97/22	05-05-2022	18976.06	DFFP	2022	640	C	A8	2022	129	14-06-2022	10934	06-07-2022
080/22	05-05-2022	20920.39	DFFP	2022	537	C	A8	2022	108	24-05-2022	9705	26-05-2022
83/22	05-05-2022	721.0	DFFP	2022	721	A	A8	2022	153	00-00-0000	0	00-00-0000
96/22	03-06-2022	21215.5	DFFP	2022	670	C	A8	2022	138	29-06-2022	11534	06-07-2022
94/22	03-06-2022	20920.39	DFFP	2022	638	C	A8	2022	132	29-06-2022	11515	30-06-2022
95/22	03-06-2022	4141.12	DFFP	2022	639	C	A8	2022	132	29-06-2022	11515	30-06-2022
95/22	03-06-2022	16779.27	DFFP	2022	639	C	A8	2022	132	14-06-2022	10934	06-07-2022
110/22	04-07-2022	20920.39	DFFP	2022	747	O	A8	2022	148	15-07-2022	12859	00-00-0000
115/22	04-07-2022	18832.8	DFFP	2022	817	A	A8	2022	157	00-00-0000	0	00-00-0000
111/22	04-07-2022	20920.39	DFFP	2022	748	O	A8	2022	148	15-07-2022	12859	00-00-0000
114/22	04-07-2022	21094.25	DFFP	2022	816	A	A8	2022	157	00-00-0000	0	00-00-0000
121/22	27-07-2022	3120.65	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	3612.45	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	3509.73	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	3252.61	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	3286.27	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	3368.27	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	2620.35	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	3518.45	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	4450.52	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	4346.75	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	01-08-2022
121/22	27-07-2022	4501.84	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022
121/22	27-07-2022	4503.86	DFFP	2022	870	S	-	0	-	00-00-0000	0	29-07-2022

